EROGAZIONE DI UNA MENSILITA' STRAORDINARIA A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE A CARICO DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA

# Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Versione in vigore dal 17 agosto 1965, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Erogazione di una mensilita' straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara |
| Estremi | Legge 26 luglio 1965, n. 968 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1965 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/erogazione-di-una-mensilita-straordinaria-a-favore-dei-titolari-di/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it